



Allegato " D " alla delibera C.C.
n. 68 del 14/03/2018
Composto da n. 14 pagine.
Comunale

COMUNE DI ALIA
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

" Allegato A "

INDICE

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO.....	3
ART. 2 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.....	3
ART. 3 - ATTIVITA' E COMPITI.....	3
ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI EVENTI.....	4
ART. 5 - ORGANI E AUTORITA' COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.....	4
ART. 6 - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE.....	6
ART. 7 - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	7
ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE.....	7
ART. 9 - COMPETENZE DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE.....	8
ART. 10 - SEDE E CENTRO OPERATIVO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE.....	8
ART. 11 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC).....	9
ART. 12 - NUCLEO OPERATIVO COMUNALE (N.O.C.).....	9
ART. 13 - VOLONTARIATO.....	9
ART. 14 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	10
ART. 15 - PREVISIONE DEL PIANO.....	11
ART. 16 - ARTICOLAZIONE DEL PIANO.....	11
ART. 17 - STATO DI PREALLARME.....	12
ART. 18 - STATO DI ALLARME.....	12
ART. 19 - STATO DI EMERGENZA.....	12
ART. 20 - GESTIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	13
ART. 21 - DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	13
ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	14
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE.....	14
ART. 24 - GLOSSARIO.....	14

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, "Codice della Protezione Civile", lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di protezione civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari.

Regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell'uomo e per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo ed in collaborazione con eventuali soccorsi richiesti dalla Prefettura o da altri Enti.

Gli articoli seguenti costituiscono il Regolamento Comunale di Protezione Civile ai sensi del D.lgs. 02.01.2018 n. 1, e per quanto non in contrasto con quest'ultimo, con la L.R. n°14/1998, e successive modifiche ed integrazione.

ART. 2 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

E' istituito il servizio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione, di coordinamento e collaborazione e dell'attività di previsione, prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità.

Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile è il Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 02.01.2018 n. 1.

Al servizio è preposto un dipendente nominato dal Sindaco o un suo delegato, nell'ambito dell'ufficio Tecnico, che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento, svolgerà la funzione di Segretario del Comitato Comunale di protezione civile.

Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni o al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e al servizio interessato, inoltre, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di protezione civile seguendo le modalità previste nel Piano Comunale di Protezione Civile (P.C.P.C).

L'attività è l'organizzazione del servizio comunale di protezione civile devono investire e coinvolgere tutti gli uffici comunali e il relativo personale, preferibilmente volontario, che avranno le funzioni e i compiti previsti dal P.C.P.C.

I servizi di protezione civile e di pronto intervento sono considerati servizi indispensabili ed essenziali ai fini delle loro spese e per la regolamentazione del diritto di sciopero.

ART. 3 - ATTIVITA' E COMPITI

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

L'attività di protezione è svolta con il fine di tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi ed in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.

Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Rientrano fra l'attività di protezione civile tutte quelle volte al soccorso, alla previsione e prevenzione, con riferimento alla varie ipotesi di rischio, e quelle dirette a superare l'emergenza con iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.

Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

La previsione tende, mediante studi ed indagini, alla individuazione dei rischi per le zone soggette.

La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o a ridurre le possibilità che si verificano danni in conseguenza di eventi calamitosi.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI EVENTI

Ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, gli eventi emergenziali si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regione Sicilia nell'esercizio della propria potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Le micro emergenze, cioè quella situazione che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente.

Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo dell'evento, valuterà la necessità di attivare il Servizio di protezione civile.

ART. 5 - ORGANI E AUTORITA' COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Sono organi del Servizio Comunale di Protezione civile (S.C.P.C.):

- Il Sindaco;
- Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.);
- l'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.);
- il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- Il Nucleo Operativo Comunale (N.O.C.)
- i Servizi - Uffici Comunali;
- il Volontariato.

Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.lgs. 1/2018, il comune, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicura l'attuazione delle attività di protezione civile nel proprio

territorio, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18 del D.lgs. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel predetto decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3 dello stesso, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvede, con continuità:

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.lgs 1/2018;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.lgs. 1/2018, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

L'organizzazione delle attività di cui al precedente comma nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del D.lgs. 1/2018 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs.1/2018.

Sono organi del Servizio Comunale di Protezione civile (S.C.P.C.):

- Il Sindaco;
- Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.);
- l'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.);
- il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- Il Nucleo Operativo Comunale (N.O.C.)
- i Servizi – Uffici Comunali;
- il Volontariato.

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di

- protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.lgs. 1/2018;
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.
 - c) Del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) del D.lgs 1/2018.

Al verificarsi di emergenze nell'ambito del territorio Comunale, il Sindaco dichiara lo stato di emergenza, determinando la durata e l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e attivando i primi soccorsi. Assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli interventi necessari avvalendosi anche del gruppo di Protezione Civile locale, ove esistente, compie ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 del D.lgs.1/2018, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

Nelle more assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi.

Dispone l'immediata convocazione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.), del comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.), del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e del Nucleo Operativo Comunale (N.O.C.).

ART. 6 - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericoli per la pubblica incolumità, ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili e urgenti, di cui all'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, in materia di igiene, sanità, prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale, naturale ed ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, ed emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini, comprese quelle di competenza previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i (Codice della Strada).

In caso di calamità ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248/All.E, il sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre, con propria ordinanza, della proprietà privata.

Con ordinanza sindacale può essere disposta l'occupazione temporanea ai sensi dell'art. 49 del DPR 8/6/2001 n. 327 e s.m.i., nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.

Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone del territorio limitrofe.

ART. 7 - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un Comitato locale, composto da membri con particolari doti direttive, tecniche e particolari conoscenze del territorio comunale e dei problemi di Protezione Civile.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.), è l'organismo motore della struttura comunale di Protezione Civile: né fanno parte elementi interni al Comune ed esterni.

I suoi membri, nominati dal Sindaco che li presiede, sono:

- il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.);
- il Responsabile dell'U.T.C;
- Responsabile VV.UU.;
- Rappresentante radio amatori, se presenti in loco;
- Responsabile del Gruppo di Protezione Civile locale;
- Rappresentanti delle forze dell'ordine presenti in loco;
- Rappresentante dell'USL.;
- Rappresentante del Corpo dei VV.FF.;
- Responsabile dei servizi sociali;
- Responsabile Segreteria e Anagrafe;
- Responsabile Attività Produttive;
- Responsabile Servizi finanziari;
- rappresentanti del Consiglio comunale (uno della maggioranza e uno della minoranza)
- Esperti dei problemi del territorio e della protezione civile

Il Sindaco chiederà la designazione dei rappresentanti alle associazioni e agli Enti interessati, nominerà con proprio provvedimento gli esperti e costituirà il Comitato di Protezione Civile dandone comunicazione ai componenti.

L'incaricato sarà assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà.

I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed impegnarsi ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e di intervenire in ogni caso di effettiva necessità, portandosi immediatamente al Centro Operativo della Protezione Civile Comunale.

Il comitato ha durata di anni quattro ed i membri possono essere rieletti.

La mancata partecipazione alle riunioni, da parte dei soggetti nominati dal Sindaco, qualora non giustificata, è motivo di decadenza dichiarata dal Sindaco stesso, che ne chiederà la sostituzione.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.), è convocato e presieduto dal Sindaco, nella sua qualifica di Ufficiale di Governo o da un suo delegato, ed allo stesso partecipa il Responsabile del Gruppo di Protezione Civile locale.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta all'anno o, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di emergenza e calamità il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Il responsabile del servizio svolgerà le funzioni amministrative e quelle di Segretario del Comitato.

La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio. I membri del Comitato saranno convocati in relazione all'attività consultiva o operativa dello stesso.

ART. 9 - COMPETENZE DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE

Le competenze del comitato sono di carattere:

- PROPOSITIVO per la redazione del Piano di protezione civile, per la sua divulgazione e per l'individuazione dell'attività di prevenzione e informazione.
- CONSULTIVO per l'individuazione dei mezzi per la verifica del Piano di Protezione Civile e delle efficienze delle attrezzature e delle strutture.
- OPERATIVO per l'attività di protezione e di soccorso e per l'attività di prevenzione e informazione.

In genere compete al Comitato, ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente Regolamento, ai programmi ed al Piano comunale di protezione civile, ed inoltre:

- Verifica almeno una volta all'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.
- Collabora nei lavori di formazione del Piano di P.C. ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento.
- Collabora altresì, nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano.
- Predisporre un programma per sensibilizzare tutta la popolazione attiva del comune sulle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza.

In caso di calamità il comitato si trasferisce presso il Centro operativo e presiede nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che a seconda dei casi, esigano una soluzione.

ART 10 - SEDE E CENTRO OPERATIVO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE

La sede amministrativa del comitato comunale della protezione civile è fissata presso idonei locali adeguatamente attrezzati siti su una area sicura e pianeggiante, lontana da corsi d'acqua, da boschi e facilmente accessibile, con un ampio parcheggio adiacente che dovrà consentire il movimento e la sosta dei veicoli.

La sala riunione, arredata adeguatamente, deve essere dotata di collegamento telefonico e di apparecchiature radio VHF e apparecchi CB e mezzi sostitutivi della normale energia elettrica che assicurano il funzionamento in caso di blackout.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano di Protezione Civile, nonché:

- planimetrie di tutto il territorio comunale in scala 1:2.000;
- planimetrie del territorio comunale in rapporto a quello dei comuni limitrofi, scala 1:5.000;
- planimetria del territorio comunale in rapporto alla Provincia o alla Regione, in scala 1:25.000;
- planimetrie speciali riportati il centro storico e le zone più fatiscenti (per il caso di terremoto);
- planimetrie riportanti le zone vulnerabili da inondazione, da incendi, da frane.

Una scorta di materiale di cancelleria, moduli per fonogrammi, modelli di ordinanza del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso e

conservati in apposito armadio contraddistinto da un cartello ove saranno indicati tutti i materiali in esso contenuti.

Nella sala sono custoditi distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla protezione civile. Va vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori.

ART. 11 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario costituito con apposita determina sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza relativi ad eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dal singolo ente in via ordinaria.

Fanno parte del C.O.C., che è presieduto dal Sindaco, i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C), i responsabili delle funzioni di supporto.

ART. 12 - NUCLEO OPERATIVO COMUNALE (N.O.C.)

Il Nucleo operativo comunale è la struttura operativa comunale di Protezione civile.

Tale Nucleo è costituito mediante nomina dei componenti da parte del Sindaco, comprende funzionari ed operatori dei vari Servizi comunali, di personale volontario e dai cittadini volontari che ne fanno richiesta, in possesso di requisiti ed esperienza nel settore.

E' compito del Nucleo comunale di Protezione civile entrare in azione quale unità operativa della struttura comunale di Protezione Civile ogni qualvolta che il Sindaco o il Responsabile dell'U.C.P.C. lo ritengano necessario.

ART. 13 - VOLONTARIATO

Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18 del D.lgs. 1/2018, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

A norma dell'art. 35 comma 1, Capo V "*Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile*", del D.lgs. 1/2018, il Comune promuove la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs 1/2018, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, che prevede, in particolare:

- a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
- b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.

Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Si applicano le disposizioni di cui al Capo V *"Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile. Sezione I - Cittadinanza attiva e partecipazione"* e *"Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile. Sezione II - Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile"*, del D.lgs. 1/2018.

ART. 14 – PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di rischio possibile, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3 del D.lgs 1/2018, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
- c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

In ambito comunale, Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 1/2018 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) dello stesso decreto; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Il piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di protezione civile che occorre attivare per tempo onde poter predisporre, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dell'analisi dei rischi ad esso connessi, le procedure di allertamento e la responsabilità del personale. In esso devono essere indicati i mezzi e le risorse comunali, le squadre di soccorso che dovranno intervenire per il ripristino dei servizi essenziali

Il Comitato Comunale di Protezione Civile provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrative, tecnici, sanitari, Gruppo

Protezione Civile ed eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del piano comunale di protezione civile.

Il piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qual volta sia ritenuto necessario ed opportuno.

Promuove, avvalendosi tempestivamente del gruppo di Protezione Civile locale ove esistente, campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi.

ART. 15 - PREVISIONE DEL PIANO

Il piano dovrà contenere l'indicazione dell'ubicazione:

- della sede del Centro Operativo del Comitato di Protezione Civile;
- di un idoneo piazzale per l'atterraggio e il decollo di eventuali elicotteri;
- di idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo e in partenza;
- di locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, aree aperte, da destinare a ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc;
- di ampi parcheggi per il concentramento e la manovra per mezzi di soccorso;
- di località di facile accesso per il concentramento e lo smistamento di uomini e mezzi di soccorso
- di aree su cui erigere tende o collocare roulotte

dovrà, inoltre prevedere:

- l'individuazione delle emergenze per le quali dovrà essere attivato il S.C.P.C.
- le modalità di allertamento, di intervento e di informazione della popolazione;
- i materiali ed i mezzi di primo intervento.

I singoli piani di settore dovranno essere articolati per tipo di evento e per tipologia di interventi con la loro temporizzazione e prevedere la costituzione di nuclei operativi di pronto intervento.

ART. 16 - ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il piano comunale di protezione civile si articola in:

- **PIANO GENERALE**, comprende in sintesi anche le attività e i compiti per ogni tipo di evento, da distribuire a tutti i componenti il Comitato, alle forze dell'ordine, ai gruppi di volontari, ai responsabili di servizi interessati.
- **PIANO DI INTERVENTO** per singolo evento, con l'indicazione dei singoli interventi da attuare, e con l'organigramma del personale interessato e relativi compiti, da distribuire ai dipendenti e ai volontari addetti alle attività di settore operativo interessato all'evento.

Tutta la popolazione attiva del comune sarà, a cura del Comitato Comunale di Protezione Civile, sensibilizzata a cooperare in situazioni di emergenza.

I compiti specifici previsti dal Piano Comunale saranno affidati, per quanto possibile ai dipendenti del comune.

Per i compiti logistici e di collegamenti previsti nel Piano si prevede l'utilizzo del personale di Polizia Municipale, munito di mezzi di locomozione del Comune.

Per i servizi tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario, remunerato dal Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata tramite volontariato che consente di procedere sulla base delle attitudini e professionalità del personale addetto al servizio.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli Organi preposti, presso il normale posto di lavoro o presso altro luogo di concentrazione che fosse tempestivamente comunicato.

Nel contempo, i dirigenti dei settori, personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile, prenderanno contatto con il Centro Operativo Protezione Civile, per consultazioni e per gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.

ART. 17 - STATO DI PREALLARME

Lo stato di preallarme scatta quando perviene al servizio di Protezione Civile la comunicazione della previsione di emergenza o di una calamità

Il preposto al servizio smista la notizia al responsabile di reperibilità, al responsabile del nucleo operativo di pronto intervento e al Sindaco, affinché ognuno, per la propria competenza, si attivi.

Il Sindaco determinerà la durata del preallarme e la sua cessazione del servizio di reperibilità. Agli eventuali intervenuti sarà data comunicazione dell'ufficio personale.

ART. 18 - STATO DI ALLARME

Lo stato di allarme scatta quando la previsione che ha determinato il preallarme si concreta con l'inizio dell'evento, oppure quando pervengono le segnalazioni di eventi determinanti emergenze o calamità. Chiunque, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anomalia tali da fare sorgere anche il sospetto di eventi calamitosi, ha il dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale, di Polizia, Autorità o persone in grado di recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.

Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso.

Il Sindaco preso atto della notizia, costata la situazione di pericolo, dichiara lo stato di allarme e ne darà immediata comunicazione al Prefetto e all'enterà i responsabili dei nuclei di pronto intervento perché dispongano uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Il sindaco, ritenuto necessario, disporrà l'allarme alla popolazione nei modi previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile.

ART. 19 - STATO DI EMERGENZA

Lo stato di emergenza scatta al momento in cui l'evento produce danno o pericolo di danni a persone e cose.

Qualora per la non prevedibilità dell'evento non fosse scattato lo stato di allarme, messi in atto gli interventi previsti dal precedente articolo, saranno attivati i nuclei operativi di pronto intervento.

Il Sindaco constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione telefonica al Prefetto e al presidente della regione e disporre la convocazione del comitato locale di Protezione Civile. Per superare l'emergenza il Sindaco disporrà gli interventi previsti dal presente Regolamento e dal piano di protezione Civile.

ART.20 - GESTIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio Comunale di Protezione Civile (S.C.P.C.) per la propria attività e per la gestione dell'U.C.P.C. attinge da un apposito capitolo del bilancio di previsione annuale.

Per le spese relative alla salvaguardia della pubblica incolumità, per la gestione di urgenze di ogni genere, il S.C.P.C. attinge dagli appositi capitoli del bilancio di previsione annuale.

Oltre che con i fondi comunali si provvederà al finanziamento del Servizio attraverso azioni progettuali di potenziamento e sostentamento a far carico su fondi specifici provenienti da stanziamenti regionali, statali e comunitari.

Le spese relative alla gestione del S.C.P.C. verranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare il S.C.P.C. provvederà alle seguenti spese:

- gestione, manutenzione ordinaria, acquisto e/o potenziamento delle attrezzature e strumenti necessarie al perfetto funzionamento del Servizio, la manutenzione della sede e delle attrezzature e strumenti del C.O.C;
- tutte le attività di gestione delle emergenze;
- le spese assicurative, di equipaggiamento e di D.P.I. del personale dipendente e volontario del N.O.C. in situazione di emergenza;
- l'acquisto del vestiario per il personale dipendente e volontario del N.O.C.;
- missioni, spese economato, rimborsi per gli oneri accessori relativo al personale dipendente e volontario per le attività di P.C.;
- le spese necessarie per la redazione della pianificazione comunale;
- il Fondo incentivante la Protezione civile;
- convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni inerenti la materia.

Ogni acquisto di materiale, attrezzature, mezzi e quanto occorre per la gestione del servizio sarà effettuato previo visto di approvazione del Responsabile dell'U.C.P.C.

Per rendere efficiente ed operativo e per l'incentivazione del S.C.P.C. viene riservata una quota percentuale (Fondo incentivante la Protezione civile) non inferiore al 5% del Fondo per Programmi e Progetti per il personale comunale, a progetti/risultati svolti da personale comunale impegnato nella attività di cui al presente Regolamento.

ART. 21 - DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il C.C.P.C. dovrà sottoporre il piano ed il regolamento all'attenzione dell'istituzioni scolastiche per la diffusione delle informazioni di base agli alunni e studenti delle scuole locali e scuole dei paesi limitrofi frequentati da studenti aliesi, con l'eventuale possibilità di effettuare esercitazioni pratiche tenendo conto dei costi e delle possibilità di spese.

Il piano e il regolamento per la Protezione Civile saranno:

- Portati a conoscenza della popolazione con il pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale.
- Inviati in copia ai seguenti organi ed uffici: Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, Prefettura, Presidente Regione, Provincia Regionale, Genio Civile, Stazione Carabinieri, Comando VV.FF, Comando Corpo forestale, Ufficio tecnico, Comando VV.UU.

ART. 22 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al D.lgs. 20.01.2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" e relative direttive.

Fino alla pubblicazione delle direttive da adottarsi ai sensi del predetto decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

Nelle more dell'emanazione della legge regionale con cui sarà recepito il Codice della Protezione Civile approvato con D.lgs. n.1/2018, si farà riferimento, per quanto non in contrasto con il Codice, alla L.R. 14/1998 "Norme in materia di protezione civile" con le indicazioni di cui all'art. 47 del D.lgs. n.1/2018

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento come previsto dall'art. 83 del vigente Statuto Comunale è soggetto a due pubblicazioni all'albo pretorio informatico: una prima, che è contestuale alla pubblicazione della deliberazione approvata; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni, in data successiva alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione del medesimo regolamento. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno della seconda pubblicazione. Copia del regolamento sarà a disposizione della cittadinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune.

ART. 24 - GLOSSARIO

S.C.P.C.	Servizio comunale di protezione civile
P.C.P.C.	Piano comunale di protezione civile
C.C.P.C	Comitato comunale di Protezione civile
U.C.P.C	Ufficio comunale di Protezione civile
C.O.C	Centro operativo comunale
N.O.C	Nucleo operativo comunale
G.C.P.C.	Gruppo comunale di Protezione civile
D.P.C.	Dipartimento nazionale di Protezione civile
D.R.P.C.	Dipartimento regionale di Protezione civile

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine e n. 4 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Consigliere anziano
Pasquale Di Piazza

Il Presidente del Consiglio
Laura GANOTTINO

Il Segretario generale
Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio informatico, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Messo Comunale
Paolo DI CARLO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall' albo pretorio informatico il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Messo Comunale
Paolo DI CARLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico:

senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____/2018

Io sottoscritto segretario comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ al n. _____ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Salv. GAETANI LISEO